

ADEMPIMENTI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE PERIFERICHE

Per agevolare il compito in occasione degli adempimenti per la convocazione e la celebrazione delle Assemblee Periferiche, si riportano, di seguito, i punti più importanti connessi ai vigenti Regolamenti.

Si fa presente, pertanto, che questo testo non sostituisce né prevale sulle norme statutarie e regolamentari ma costituisce unicamente uno strumento di consultazione.

1. L'Assemblea Periferica è convocata dal Presidente del Comitato o dal Commissario Straordinario almeno ventuno giorni prima della data stabilita (art. 53 Statuto Federale commi 1, 4 e 5). Copia della delibera di convocazione dell'assemblea deve essere rimessa immediatamente alla Segreteria Generale per i successivi adempimenti (art. 35 R.O. n° 1).
2. Il Segretario Generale, ricevuta la copia della delibera, stila l'elenco ufficiale delle Società regolarmente affiliate aventi diritto a partecipare all'Assemblea e dei voti ad ognuna spettanti (art. 35 R.O. n° 2 e segg.). Copia di tale elenco sarà immediatamente inviato al Comitato interessato.

PER OVVIARE A QUANTO PREVISTO AL PUNTO 2, PER VELOCIZZARE I TEMPI DI RISPOSTA, L'ELENCO UFFICIALE DELLE SOCIETÀ È PUBBLICATO SUL SITO FEDERALE WWW.FEDERVOLLEY.IT, DAL QUALE I COMITATI DEVONO STAMPARE I RISPETTIVI ELENCHI. RIMANE COMUNQUE L'OBBLIGO DI NOTIFICARE ALLA SEGRETERIA GENERALE L'INDIZIONE DELLE RISPETTIVE ASSEMBLEE.

3. Ricevuto l'elenco ufficiale dei voti i Comitati dovranno provvedere ad inviare l'avviso scritto di convocazione a tutti gli affiliati aventi sede nella circoscrizione di competenza anche se non aventi diritto a voto e, tramite essi, ai rispettivi rappresentanti degli atleti e dei tecnici e a quanti hanno diritto a parteciparvi in base all'art. 36 R.O. n° 1 lett. a e b. Alla lettera deve essere allegato l'elenco ufficiale dei voti.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea, sottoscritta dal Presidente o dal Commissario Straordinario, deve obbligatoriamente contenere i seguenti dati (art. 36 R.O. commi da 2 a 5):
 - a. l'indicazione del luogo dell'Assemblea;
 - b. l'indicazione della data e dell'orario in prima ed in seconda convocazione, con l'avvertenza che tra le due convocazioni non può intercorrere meno di un'ora, (art. 24 comma 3 Statuto Federale e art. 42 R.O.)
 - c. l'espresso richiamo che il diritto di partecipazione e di voto della Società destinataria è quello che risulta dall'elenco ufficiale allegato alla lettera di convocazione.
I criteri e i tempi di presentazione delle candidature alla cui esatta osservanza è subordinata l'accettazione e l'ammissibilità delle domande. In base al dettato dell'art. 21 Statuto Federale comma 2, ciascun tesserato, in possesso dei requisiti indicati all'art. 22 dello Statuto Federale potrà presentare la propria candidatura **ad una sola carica elettiva o territoriale o regionale o nazionale, fino alle ore 12.00 di venerdì 20 gennaio 2017** (settimo giorno antecedente l'inizio del periodo fissato per lo svolgimento delle assemblee territoriali - **art. 53 Statuto Federale comma 3**), con le seguenti modalità:

• **CANDIDATURE ALLE CARICHE REGIONALI**

Le candidature devono pervenire nel termine di cui all'art. 21, comma 2, dello Statuto, a pena di irricevibilità presso la sede del rispettivo Comitato Regionale di appartenenza, con le seguenti modalità:

- a. depositate direttamente presso la sede del Comitato Regionale;
- b. inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere;

- c. anticipate in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria o via fax; in tale caso è necessario allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali.

• **CANDIDATURE ALLE CARICHE TERRITORIALI**

Le candidature devono pervenire nel termine di cui all'art. 21, comma 2, dello Statuto, a pena di irricevibilità presso le sedi dei Comitati Regionali competenti per territorio,, con le seguenti modalità:

- a. depositate direttamente presso la sede del Comitato Regionale;
b. inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere;
c. anticipate in formato PDF a mezzo posta elettronica ordinaria o via fax; in tale caso è necessario allegare copia di un documento di identità e depositare, comunque, gli originali entro i 5 giorni successivi all'invio ai fini del riscontro delle sottoscrizioni originali.

5. Indicazioni precise sulle deleghe di rappresentatività, come di seguito riportato:

PER I COMITATI REGIONALI

In base al dettato del cap. 2, 3° capoverso, art. 26 Statuto Federale nelle assemblee regionali le deleghe di rappresentanza tra partecipanti sono ammesse nelle seguenti proporzioni:

- 1 oltre le 20 associazioni e società votanti;
- 2 oltre le 50 associazioni e società votanti;
- 3 oltre le 100 associazioni e società votanti;
- 4 oltre le 200 associazioni e società votanti;
- 5 oltre le 400 associazioni e società votanti;
- 6 oltre le 800 associazioni e società votanti;

PER I COMITATI TERRITORIALI

In base al dettato del cap. 2, 5° capoverso, art. 26 Statuto Federale Statuto Federale nelle Assemblee Territoriali, in presenza di almeno 10 affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega

In base al dettato del cap. 1 art. 26 Statuto Federale per le società ed associazioni sportive associate alla FIPAV partecipano all'Assemblea nazionale la persona che ne ha la rappresentanza legale, il rappresentante degli atleti maggiorenni tesserati in attività e il rappresentante dei tecnici sportivi maggiorenni tesserati in attività. In caso di impedimento della persona che rappresenta legalmente la società o l'associazione sportiva, partecipa all'Assemblea quella che la sostituisce secondo l'ordinamento interno od un suo delegato purché componente il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserato FIPAV.

I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici esercitano il diritto di voto spettante alle categoria per la quale risultino tesserati. I rappresentanti degli atleti e dei tecnici partecipanti alle assemblee nazionali non possono ricevere né rilasciare deleghe in quella sede

In base al dettato del comma 2 art. 26 Statuto Federale in attuazione del principio della massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle Assemblee Nazionali di 1° grado, le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, omissis **I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee Nazionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.**

In base al dettato del comma 2 art. 27 Statuto Federale ai lavori dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della federazione, i Vice Presidenti, i componenti del Consiglio

Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Comitati Regionali e Territoriali, degli organi giurisdizionali e delle Commissioni Nazionali.

In base al dettato del comma 1 art 53 dello Statuto Federale nelle assemblee periferiche, per la convocazione delle stesse, per la rappresentanza degli aventi diritto a voto, per l'attribuzione dei voti, nonché per ogni altra norma procedurale si applicano le medesime norme previste nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale, se non diversamente previsto. La partecipazione e le deleghe di rappresentanza sono disciplinate all'art. 26 dello Statuto.

Pertanto nelle rispettive Assemblee Periferiche, i Presidenti ed i componenti i Comitati Regionali, nonché i Presidenti dei Comitati Territoriali non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

Si rammenta che ogni partecipante avente diritto a voto dovrà esibire alla Commissione Verifica Poteri:

- un valido documento di identità personale;
- l'attestazione per estratto dei voti esprimibili stampato dal portale federale nella sezione tesseramento on line;
- eventuali altre deleghe.

Il Comitato o il Commissario Straordinario, con propria delibera, deve provvedere alla nomina della Commissione Verifica Poteri (Art. 39. R.O. commi 1 a 3) anteriormente alla data di svolgimento dell'Assemblea. **I componenti di tale Commissione non possono essere nominati tra i candidati alle cariche elettive.**

Infine l'ordine del giorno dell'assemblea (art. 36 R.O. comma 2) deve prevedere:

1. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea: Presidente, Vicepresidente, Segretario;
2. Presentazione da parte dei candidati alla carica di Presidente (Regionale o Territoriale) del bilancio programmatico di indirizzo del Consiglio (Regionale o Territoriale) per il quadriennio 2017/2020;
3. Elezioni per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2017/2020;
 - Elezione del Presidente (Regionale o Territoriale), da parte di tutti gli aventi diritto;
 - Elezione dei (quattro o sei) componenti il Consiglio (Regionale o Territoriale), da parte degli Associati;
 - Elezione del Revisore dei Conti Titolare e Supplente periferici; da parte di tutti gli aventi diritto;

Per la definizione dei 4 o 6 Consiglieri da eleggere si fa riferimento all'art. 50 dello Statuto Federale comma 2 :

"I CONSIGLI PERIFERICI SONO COMPOSTI DA UN PRESIDENTE E DA QUATTRO CONSIGLIERI. IL NUMERO DEI CONSIGLIERI È ELEVATO A SEI PER I COMITATI AI QUALI APPARTENGONO PIÙ DI QUARANTA AFFILIATI CON DIRITTO A VOTO."

4. Nomina da parte dei rappresentanti Atleti e Tecnici presenti in Assemblea dei relativi rappresentanti delle Categorie Atleti e Tecnici ai fini della partecipazione alle Assemblee Regionali elettive territoriali del CONI. **Questo punto all'o.d.g. è valevole esclusivamente per le Assemblee Regionali.**

5. Varie ed eventuali

Le schede di votazione devono essere distinte (una per l'elezione del Presidente e una per l'elezione del Consiglio) e di colore diverso. Devono contenere all'esterno ed all'interno l'indicazione dell'organo da eleggere cui si riferiscono (art. 43 R.O.) e devono prevedere all'interno i nominativi dei candidati.

La votazione per l'elezione del Presidente, dei del Consiglio e del Revisore dei Conti, deve avvenire in contemporanea ma con tre urne differenti e contraddistinte con l'indicazione della votazione a cui si riferisce in modo da evitare ogni possibile scambio.

La Commissione Verifica Poteri deve essere insediata **almeno tre ore prima dell'orario fissato in prima convocazione** dell'Assemblea (art. 39 R.O. comma 5). Il Comitato dovrà fornire alla Commissione tutti gli atti, in possesso del Comitato stesso, relativi all'Affiliazione dei Sodalizi ed al tesseramento dei Dirigenti.

I Comitati, possibilmente e compatibilmente con lo spazio a disposizione nella sede di celebrazione dell'Assemblea, devono trovare un locale adatto per il seggio elettorale, al fine di permettere l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori.

Il verbale dell'Assemblea firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea è redatto in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la sede del Comitato, trasposto in apposito libro numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente del Comitato e l'altro trasmesso, entro dieci giorni, al Segretario Generale della FIPAV (art. 45 RO comma 2).

Per quanto concerne la validità della costituzione dell'Assemblea si fa riferimento all'art. 27 dello Statuto Federale e art 40 R.O. comma 1:

1. L'Assemblea Periferica è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà degli aventi diritto a voto;
- b) in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'articolo 67 del presente Statuto, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto degli aventi diritto a voto ove si tratti di Assemblea nella quale si deve procedere all'elezione di Organi Federali; qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto a voto quando si tratti di Assemblea non elettiva.

